

STATUTO

**SAN GIOVANNI DI DIO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA E
DISERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIALE MANFREDI
S.N.C.

Numero REA: FG - 205793

Codice fiscale: 02244320715

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO

"B" all'atto

Rep. N. 2043

Racc. N. 1587

**STATUTO della
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E
SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art.1 (Denominazione)

E' costituita una società cooperativa edilizia con la denominazione: "SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI".

Art.2 (Sede sociale e domicilio dei soci)

1. La cooperativa ha sede in Foggia.
2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo.
3. I soci devono comunicare all'organo amministrativo il proprio domicilio e le successive variazioni, ai fini delle comunicazioni sociali.

Art.3 (Durata)

La durata della cooperativa è stabilita fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

**SCOPO - OGGETTO - REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E
MUTUALITA' PREVALENTE - DISCIPLINA APPLICABILE**

Art.4 (Scopo)

1. La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.
2. La cooperativa - avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci - si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge n. 381 del giorno 8 novembre 1991.
Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.
3. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci operatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
4. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci operatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci operatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo

6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

5. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano; perciò, su deliberazione dell'organo amministrativo, potrà aderire ad organizzazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni regionali e provinciali, nonché ad altri organismi che si propongono iniziative di attività mutualistiche e cooperativistiche.

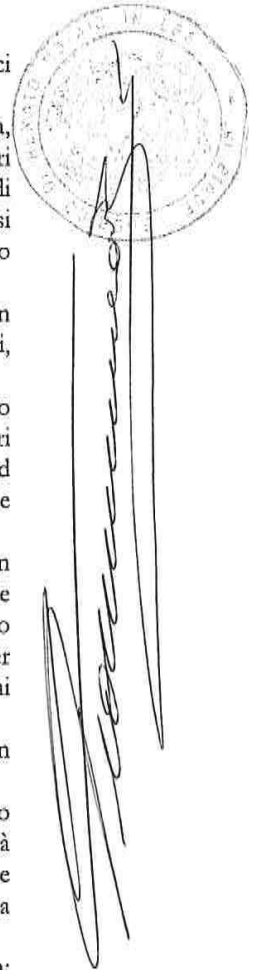
6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa sociale.

Art.5 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- 1) organizzare e gestire attività assistenziali, sociali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
- 2) organizzare e gestire attività e/o servizi per gli enti pubblici e privati con interventi assistenziali, sociali, sanitari, riabilitativi, educativi, formativi, culturali;
- 3) effettuare prestazioni di assistenza tutelare dell'O.S.S. (operatori socio sanitari), infermieristiche, riabilitative erogate nell'ambito delle cure domiciliari di secondo e di terzo livello (definizione della Commissione L.E.A./2006) ad alta intensità assistenziale, sia di tipo integrato con gli enti locali che esclusivamente sanitario nonché nei trattamenti dialitici domiciliari;
- 4) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongano il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
- 5) effettuare prestazioni di trasporto malati, feriti, o disabili psicofisici con veicoli all'uopo equipaggiati;
- 6) svolgere attività di turismo socio-culturale in genere, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;
- 7) fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazione permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative culturali, di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali ed editoriali;
- 8) gestire strutture per minori di età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;
- 9) organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni, anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché svolgere ricerca nei campi di attività

Prof. P. di bit



esercitati dalla Cooperativa;

10) svolgere attività e gestire strutture per il recupero di persone tossicodipendenti;

11) gestire, nell'ambito dei programmi degli enti pubblici per l'infrastrutturazione sociale e socio sanitaria e dei servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale: - case di riposo per anziani, anche non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, e residenze sanitarie per i medesimi soggetti; - case di cura medico-chirurgiche specialistiche, laboratori, ambulatori, RSA ad alta, media e bassa complessità, assistenziale, centri diurni, centri di riabilitazione - presidi di accoglienza anche a carattere diurno, di centri di servizio senza residenzialità di comunità terapeutiche ed assistenza nei medesimi; - strutture di ospitalità per soggetti anche non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

12) offrire e fornire prestazioni di cura e riabilitazione specialistiche che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano in fisioterapia, logopedia, psicologia, psicoterapia, psicomotorietà relazionale;

13) gestire, in proprio e/o per conto di Enti Pubblici e/o Privati, centri di accoglienza, identificazione ed espulsione per richiedenti asilo e rifugiati; gestire centri interculturali per immigrati, centri di mediazione linguistico-culturale; gestire sportelli di orientamento e/o informazione su tematiche varie quali: orientamento al lavoro; consulenza legale per immigrati o per anziani; gestire, altresì, tutti i servizi connessi all'accoglienza immigrati per conto di Enti Pubblici e/o Privati.

14) gestire servizi legati al sostegno della genitorialità;

15) gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi asili nido, micro nidi, baby parking, ludoteche e laboratori ludico-creativi per l'infanzia (nelle scuole, in collaborazione con le associazioni di territorio o in altri contesti);

16) curare la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

17) istituire e gestire servizi di tele-soccorso, tele-assistenza e tele-medicina.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari e immobiliari (ivi compresi acquisto, vendita, permuta, locazione e comodato), industriali e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, imprese, enti o consorzi, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio ed infine, assumere la concessione in appalto di lavori, opere e servizi, in Italia ed all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, aziende o società di ogni genere.

Tutte le suindicate attività vanno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e previo ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni e quant'altro necessario per lo svolgimento delle stesse. Inoltre, eventuali prestazioni il cui svolgimento fosse riservato a persone fisiche munite di speciali competenze, titoli, autorizzazioni e simili, saranno affidate a soggetti in possesso degli stessi. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che sono riservate a soggetti muniti di particolari

requisiti, autorizzazioni o abilitazioni non posseduti dalla cooperativa.

La Cooperativa, infine, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa potrà, pertanto, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; in particolare potrà assumere partecipazioni in cooperative e cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Art.6 (Requisiti di non lucratività)

1. Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, Cod. Civ.:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- c) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

2. Le clausole contenute nel presente articolo devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art.7 (Mutualità prevalente)

1. La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge n. 381 del giorno 8 novembre 1991, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

2. Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. Cod. Civ. la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 Cod. Civ., cooperativa a mutualità prevalente.

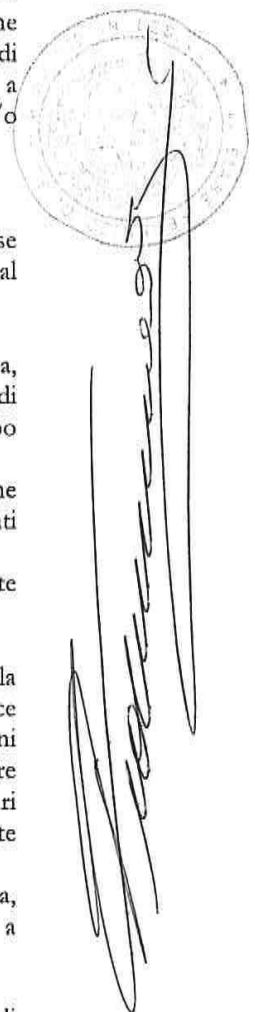
Art.8 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica)

1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

2. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci sono stabiliti con appositi regolamenti approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Art.9 (Normativa applicabile: leggi speciali e norme sulla società per

Profilo P. de B. T.

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there is a long, flowing handwritten signature in black ink.

azioni)

1. Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli artt. 2520 e 2519 comma 1 Cod. Civ.:

a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

b) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

c) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

d) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti Cod. Civ. ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

TITOLO III SOCI - AZIONI

Art.10 (Numero e requisiti dei soci)

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

3. Sono soci coloro i quali, titolari di azioni del capitale sociale, prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa sociale, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

4. Possono assumere la qualifica di soci operatori:

a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa;

b) i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della citata Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, il cui numero non può in alcun caso superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a) e b) costituiscono separate categorie di soci.

5. Possono essere soci anche persone che svolgano all'interno della cooperativa attività tecnica ed amministrativa, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

6. Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche e affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art.10-bis (Categoria speciale dei soci operatori in prova)

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori, in una categoria speciale, denominata dei "soci operatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

2. I soci ammessi alla categoria speciale dei soci operatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci

cooperatori.

3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento e, comunque, nel rispetto delle vigenti leggi, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

4. Ai soci in prova può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35 (trentacinque), anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'integrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci cooperatori.

5. I soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio; i voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. Gli stessi non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis Cod.Civ.

6. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa.

7. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni.

8. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o di inserimento.

9. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda (allegando il proprio curriculum vitae) all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10 (dieci) del presente statuto.

10. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

11. Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Art.11 (Azioni)

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) e, quindi, nè inferiore nè superiore ai limiti di legge.

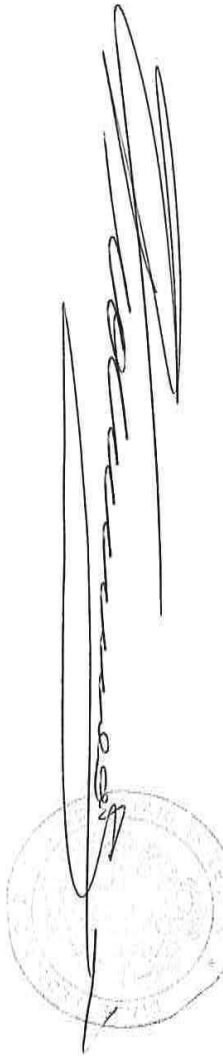
2. Ciascun socio non può possedere tante azioni il cui valore nominale complessivo sia superiore ai limiti di legge.

3. Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la Cooperativa non dovrà, quindi, emettere i relativi titoli.

Art.12 (Procedura di ammissione dei soci)

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

Peppino di Dio



- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
 - b) l'indicazione della sua effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dovrà dichiarare di avere preso visione;
 - c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere entro i limiti fissati dalla legge;
 - d) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di esclusione, delibera sulla domanda.
 3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, all'interessato che può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Questa, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
 4. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il nuovo socio stesso dovrà accettare con forma scritta la relativa disciplina.
 5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato a cura dell'organo amministrativo e diventerà operativa con la relativa annotazione nel Libro dei Soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato:
 - a) il versamento della prima rata delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, secondo gli importi stabiliti dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione;
 - b) il versamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è stabilito dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci.
 6. Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.
 7. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle somme anzidette.
 8. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.13 (Diritti ed obblighi dei soci)

1. I diritti individuali e collettivi del socio cooperatore sono quelli indicati dall'art.2 della legge n.142/2001. Il trattamento economico da corrispondere al socio cooperatore è quello previsto dall'art.3 della detta legge n.142/2001.
2. I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed

in via subordinata degli altri soci lavoratori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento.

3. I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare alle assemblee regolarmente convocate;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale, a seconda delle necessità della stessa; pertanto, i soci cooperatori sono obbligati a mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

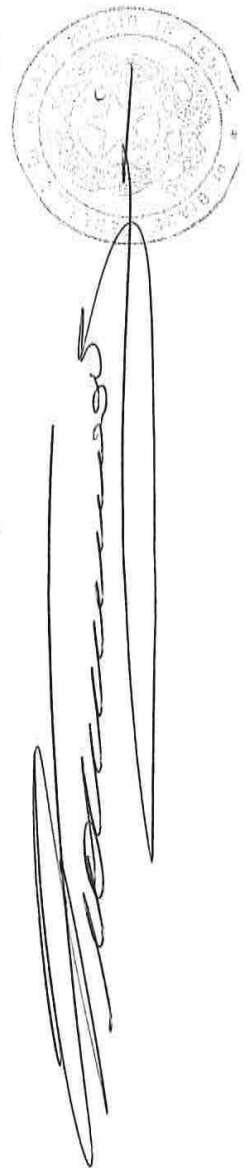
Art.14 (Trasferimento delle azioni)

1. La cessione delle azioni dei soci deve essere autorizzata dall'organo amministrativo.
2. Ai fini suddetti, il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione.
3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. Decorso tale termine, il socio è libero di cedere le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci il cessionario, purché abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
4. In alternativa all'autorizzazione alla cessione, l'organo amministrativo può chiedere al socio di fare acquistare, alle medesime condizioni, le azioni alla cooperativa o ad un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale richiesta ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
5. A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente.
6. La partecipazione del socio cooperatore non è divisibile in conseguenza di alienazione, o di trasferimento per causa di morte, salva autorizzazione degli amministratori e salva l'indivisibilità delle singole azioni ai sensi dell'art. 2347 Cod. Civ.
7. Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'art. 2537 Cod. Civ.
8. Le azioni del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Art.14-bis (Acquisto di azioni proprie spettanti ai soci)

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile,

Proff. L. de B...



acquistare o rimborsare le azioni dei soci, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art.14-ter (Soci sovventori)

1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59 del 31 gennaio 1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, ai quali si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, fermo rimanendo che non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai soci;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del presente articolo.

**TITOLO IV
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

Art.15 (Recesso del socio)

1. Il socio può recedere:
 - a) per giustificato motivo;
 - b) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - c) quando ricorra una causa di esclusione;
 - d) a seguito della trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
 - e) quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
2. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che legittimano il recesso.
3. Il recesso non può essere parziale.
4. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento e, se sussistono i presupposti del recesso, dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se, invece, i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.
6. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: - per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; - per quanto concerne i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, con la chiusura dell'esercizio in

corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, in caso di recesso del socio anteriormente al conseguimento della proprietà dell'alloggio, il rapporto mutualistico si scioglie con effetto immediato, venendo quindi meno anche l'eventuale qualifica di assegnatario.

Art.16 (Esclusione del socio)

1. Il socio può essere escluso dalla società, oltre che nel caso indicato all'art.2531 Cod. Civ. e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) per mancato pagamento delle azioni sottoscritte, dopo la formale sollecitazione e diffida;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- d) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- e) in caso di fallimento;
- f) in caso di interdizione o inabilitazione.

2. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione delle azioni secondo le disposizioni del successivo art.18 (diciotto).

Art.18 (Liquidazione delle azioni)

1. La liquidazione delle azioni al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto si effettua sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si verifica il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato ed avviene in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, aumentato delle eventuali rivalutazioni, se ed in quanto dovute.

2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo e liquido, viene effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3. Al rimborso si farà luogo su richiesta scritta degli interessati. Le somme non rimborsate saranno destinate a riserva.

Art. 19 (Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi)

1. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

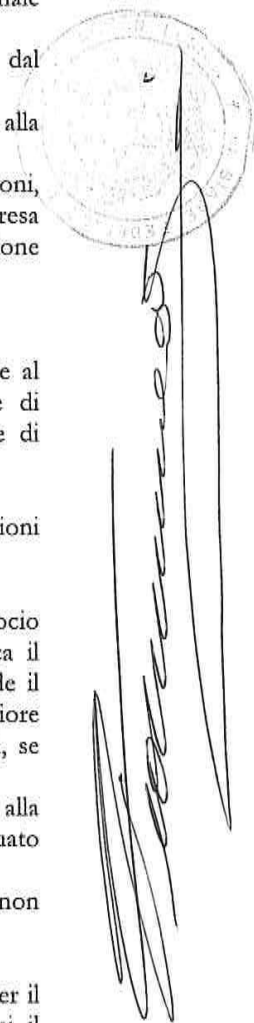
2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni.

3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art.20 (Scioglimento dei rapporti mutualistici)

1. Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle

Reffice 10.06.17

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there is a long, stylized signature that extends vertically down the page.

previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del Cod.Civ.

2. Invece, nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.21 (Competenza)

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 C.C., le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

2. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e decide sull'eventuale distribuzione degli utili;
- b) nomina i componenti dell'organo amministrativo;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- d) conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale - ove nominato - al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sull'ammissione proposta dall'aspirante socio nel caso previsto al comma 3 dell'Art.12;
- h) delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- i) decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.

3. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia attribuita dalla legge;

Art.22 (Funzionamento dell'assemblea)

1. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

2. Possono partecipare alle assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti. Ogni socio esprime un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, mentre ai soci sovventori i voti sono attribuiti in relazione all'ammontare dei conferimenti, come stabilito dal relativo regolamento, fermo rimanendo che i voti agli stessi attribuiti non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea e, qualora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

3. Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio della regione in cui è ubicata la sede sociale, mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo dell'adunanza, dell'ora e del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione, fermo restando che l'assemblea non può riunirsi

in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, nei termini appresso previsti all'art. 33;
- quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario;
- dal collegio sindacale - se nominato - nei casi previsti dall'articolo 2406 Cod. Civ.;

- dall'organo amministrativo o, in sua vece, dai sindaci - se nominati - entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci; tuttavia, la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

5. Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La stessa persona non può rappresentare più di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

6. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

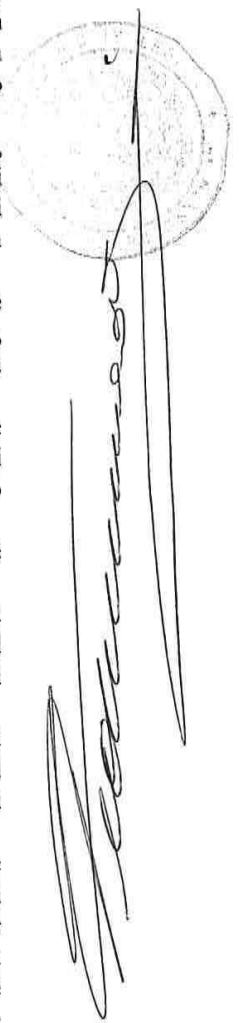
L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti, salvo il disposto dell'art.2369, 5 comma c.c. Resta fermo: - che, ai sensi dell'art.34, comma 6, del D.Lgs. n.5/2003, per le modifiche del presente statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie è necessario comunque il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti all'insieme dei soci.

7. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci intervenuti.

8. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato dalla maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

9. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i

Proff. 10.03.2022

A circular stamp, likely an official seal, is positioned above a long, flowing handwritten signature. The signature is written in dark ink and extends vertically down the right side of the page.

risultati delle votazioni.

10. Il voto viene espresso mediante alzata di mano.

11. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, e deve essere trascritto tempestivamente nel Libro delle decisioni dei Soci. Esso deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) il risultato della votazione e, anche in allegato, il nominativo dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.23 (Amministrazione della società)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a undici membri.
2. La nomina degli amministratori compete all'assemblea dei soci.
3. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
4. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Cod. Civ. e coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa, salvo deroga espressa dell'assemblea.
5. Il compenso degli amministratori e l'eventuale trattamento di fine mandato sono determinati dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente. Agli amministratori spetta, inoltre, il rimborso per le spese sopportate per ragioni inerenti al loro ufficio.
6. Gli amministratori: - durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; - sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche in assenza di giusta causa.

Art.24 (Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo provvede, in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dei soci e per le eventuali limitazioni stabilite all'atto di nomina.
2. L'organo amministrativo può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali, stabilendone poteri e compensi.

Art.25 (Rappresentanza della cooperativa)

La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice presidente, nonché agli amministratori delegati o ai consiglieri nell'ambito dei poteri loro conferiti con apposita delibera.

Art.26 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione opera con metodo collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli

amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 Cod.Civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale - se nominato - periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, purché nell'ambito del territorio della Provincia in cui è ubicata la sede sociale.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

6. Anche in mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi - ove nominati - e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Il voto viene espresso mediante alzata di mano e non può essere dato per rappresentanza.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale, redatto senza ritardo, e sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e dal segretario - che, ove già non prescritto dalla legge, può anche essere un notaio - da cui risultino:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) il risultato della votazione, con la precisazione degli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10. Se per qualsiasi motivo cessano dalla carica uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2.386 del Codice Civile. In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di cooperatore o sovventore.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dalla Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare la Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

TITOLO VII

ORGANI DI CONTROLLO

Art.27 (Collegio sindacale)

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora lo decidano i soci, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea. All'atto della nomina deve essere determinato il relativo compenso, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Reg. Soc. di D.D.

[Firma e timbro circolare]

2. L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.
3. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
5. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
6. Per il funzionamento del collegio sindacale, valgono le norme in materia di società per azioni.

Art.28 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti Cod. Civ. o, ricorrendo le condizioni di cui all'art.2409 - bis, ultimo comma, Cod. Civ., dal collegio sindacale, se nominato.

TITOLO VIII
PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art.29 (Patrimonio sociale)

1. Il patrimonio della società è costituito:
 - a) dal capitale sociale;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dalle riserve indivisibili;
 - d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;
 - e) dalle eventuali riserve costituite con versamenti a fondo perduto ed altri contributi dei soci, con avanzi di gestione, con tasse di ammissione e con altre somme a disposizione della cooperativa;
 - f) dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.
2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Art.30 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è variabile e, quindi, non è determinato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale
2. Il capitale sociale è formato da azioni.
3. L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 Cod.Civ., non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art.31 (Riserve indivisibili)

1. Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
2. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci

in caso di scioglimento della società.

Art.32 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio annuale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione. Nella nota integrativa l'organo amministrativo ed i sindaci - ove nominati - documentano la condizione di prevalenza della mutualità di cui all'art.2512 Cod.Civ. secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art.2513 Cod.Civ.
3. Il bilancio deve essere redatto in conformità a quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti Cod.Civ. ed è presentato ai soci per l'approvazione entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro un termine non superiore a centottanta giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428 Cod.Civ. Nella medesima relazione ed in quella redatta ai sensi dell'art.2429 Cod.Civ. dai sindaci, ove nominati, vanno indicati specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.33 (Destinazione degli utili di esercizio)

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:
 - a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della Legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-quinquies comma 3 lettera b), del Cod.Civ.
2. La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea:
 - d) a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
 - e) a riserva facoltativa.

Art.34 (Ristorni)

1. In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci.
2. I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci operatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IX FINANZIAMENTI

Art.35 (Contributi dei soci e Prestiti sociali)

1. I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale. Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.
2. I soci possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente

Profilo 10 del 10/11/21

[Firma e timbro circolare]

finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso i soci.

TITOLO X REGOLAMENTI

Art.36 (Regolamenti)

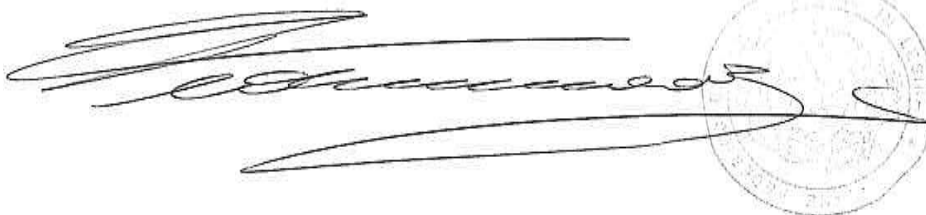
Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e la ripartizione dei ristorni, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti che sono approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO XI SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art.37 (Scioglimento e liquidazione)

1. La cooperativa si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge.
2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2484 comma 3 Cod.Civ.
3. L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Proff. P. ob. V.M.,

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular official stamp, partially obscured by the ink. The stamp contains text that is difficult to read but appears to be an official seal or stamp of the company or a legal authority.

REGISTRATO ALL'UFFICIO TERRITORIALE APSRI DI FOGGIA IL
19/03/2021 AL N. 5488 SERIE 1T.
ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL
DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE IN
TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE.
LESINA, 19 marzo 2021